

Roma, 30/06/2021

Circolare n. 92

2. Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare

Nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare, l'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, è riconosciuta una maggiorazione di

- 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli,
- e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti,
- lavoratori iscritti alla Gestione separata,
- lavoratori agricoli,
- lavoratori domestici e domestici somministrati,
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti,
- lavoratori in aspettativa sindacale,
- lavoratori marittimi sbarcati,
- soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola,
- lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale,
- lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai
- soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

La maggiorazione introdotta dal decreto-legge è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In particolare, come anticipato, per i nuclei familiari fino a due figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre, per i nuclei familiari di almeno tre figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 55 euro per ciascun figlio.

La maggiorazione in parola è riconosciuta anche

- in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro
- oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare di cui al decreto-legge n. 69/1988 ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022

Il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale tra l'anno 2020 e l'anno 2019 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT (DEF 2021 deliberato il 15 aprile 2021) è risultata pari al -0,3%. Pertanto, i livelli di reddito delle tabelle allegate alla presente circolare (Allegato n. 1) e già pubblicate con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare da applicare dal 1° luglio 2021 rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020. Le note in calce alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19 sono state integrate per tener conto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021 in merito alle maggiorazioni degli importi presenti nelle tabelle stesse modulati sulla numerosità dei figli.